

ASSOCIAZIONE PARALLAX VISION

Sede legale: Via Plinio il Vecchio n. 62/B – 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Codice fiscale: 11088681215



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Del 29 giugno 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno **29 del mese di giugno**, alle ore 18.08, presso la sede legale dell'Associazione "**Parallax Vision**", sita in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Plinio il Vecchio n. 62/B, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame della richiesta di chiarimenti, rettifica ovvero integrazioni trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania – U.O.S. RUNTS, Parità di genere, Terzo Settore, relativa alla domanda di iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. Modifica dell'art. 7 dello Statuto associativo in materia di diritto di voto ed eleggibilità alle cariche sociali;
3. Approvazione del testo aggiornato dello Statuto associativo;
4. Conferimento mandato al Presidente e legale rappresentante per gli adempimenti conseguenti, inclusa la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e il deposito della documentazione sulla piattaforma RUNTS;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli associati fondatori:

- **Nicola D'Auria**, Presidente e legale rappresentante;
- **Ciro Sorrentino**, Vicepresidente;
- **Gaetano D'Auria**, Segretario e Tesoriere.

Sono pertanto presenti tutti gli associati fondatori e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, in rappresentazione del 100% degli associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente **Nicola D'Auria**, il quale constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, essendo presenti tutti gli associati aventi diritto, e dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina quale segretario verbalizzante il sig. **Gaetano D'Auria**, che accetta.

1. Esame della richiesta di chiarimenti, rettifica ovvero integrazioni RUNTS

Il Presidente informa l'Assemblea che l'Associazione ha ricevuto dalla **Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport – Settore Politiche di sostegno per i Giovani, la Parità di genere e il Terzo Settore – U.O.S. RUNTS, Parità di genere, Terzo Settore**, una richiesta di chiarimenti o rettifica ovvero integrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020.

La comunicazione riguarda l'istanza acquisita al prot. **504400 del 04/06/2026**, relativa alla richiesta di iscrizione dell'Ente **ASS. PARALLAX VISION**, c.f. **11088681215**, nella sezione g) "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, rep. n. **177877**, IDPR **2607397**.

Il Presidente dà lettura della comunicazione ricevuta, dalla quale emerge che l'istanza non risulta accoglibile per alcuni rilievi relativi all'art. 7 dello Statuto.

In particolare, l'Ufficio RUNTS ha rilevato che la previsione secondo cui il diritto di voto matura dopo dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli associati non risulta conforme all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, secondo cui hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'Ufficio ha altresì evidenziato che il termine di tre mesi può essere ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile in peius nei confronti dell'associato.

Inoltre, l'Ufficio RUNTS ha osservato che la previsione secondo cui l'eleggibilità alle cariche sociali matura dopo ventiquattro mesi dall'iscrizione nel libro associati appare lesiva dei principi di democraticità e uguaglianza tra soci, precisando che il diritto di voto passivo deve essere riconosciuto a tutti gli associati ed è subordinato solo al compimento del diciottesimo anno di età.

L'Assemblea prende atto dei rilievi formulati dall'Ufficio RUNTS e della necessità di adeguare lo Statuto associativo, al fine di renderlo pienamente conforme alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

2. Modifica dell'art. 7 dello Statuto associativo

Il Presidente propone pertanto di modificare l'art. 7 dello Statuto, limitatamente alle disposizioni relative al diritto di voto e all'eleggibilità alle cariche sociali.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea ritiene opportuno adeguare lo Statuto alle indicazioni formulate dall'Ufficio RUNTS, prevedendo che:

- il diritto di voto spetti agli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in conformità all'art. 24 del D.Lgs. 117/2017;
- l'eleggibilità alle cariche sociali sia riconosciuta a tutti gli associati maggiorenni, senza il requisito dei ventiquattro mesi di anzianità associativa.

L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di modificare l'art. 7 dello Statuto associativo, nella parte relativa al diritto di voto e all'eleggibilità alle cariche sociali, sostituendo le precedenti previsioni con la seguente formulazione:

"Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017, purché in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista."

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati maggiorenni, in regola con le disposizioni statutarie e con il pagamento della quota associativa, ove prevista, senza ulteriori requisiti di anzianità associativa, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità tra gli associati."

L'Assemblea precisa che ogni altra disposizione dell'art. 7 e dello Statuto resta invariata, salvo gli adeguamenti formali e di coordinamento eventualmente necessari per rendere coerente il testo statutario aggiornato.

3. Approvazione del testo aggiornato dello Statuto associativo

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea il testo aggiornato dello Statuto associativo, contenente la modifica sopra deliberata all'art. 7.

L'Assemblea, dopo aver esaminato il testo aggiornato, ritenendolo conforme alle richieste dell'Ufficio RUNTS e alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "**Parallax Vision ETS**", che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**" per formarne parte integrante e sostanziale.

4. Mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti

L'Assemblea, sempre all'unanimità,

DELIBERA

di conferire al Presidente e legale rappresentante, **Nicola D'Auria**, ogni più ampio potere affinché provveda a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, e in particolare:

1. alla sottoscrizione del presente verbale e dello Statuto aggiornato;
2. alla registrazione del verbale e dello Statuto aggiornato presso l'Agenzia delle Entrate, ove necessaria o opportuna;
3. al deposito della documentazione richiesta mediante la **Piattaforma digitale RUNTS**, nei termini indicati dalla comunicazione ricevuta;
4. alla trasmissione di ogni chiarimento, rettifica o integrazione richiesta dall'Ufficio RUNTS;
5. alla sottoscrizione e presentazione di ogni modulo, dichiarazione, istanza o documento utile o necessario per il buon esito del procedimento di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
6. a compiere ogni ulteriore atto connesso e conseguente alla presente deliberazione.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente invita i presenti a trattare eventuali ulteriori argomenti.

Non essendovi null'altro da discutere né da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.38.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Castellammare di Stabia, **29 giugno 2026**

Il Presidente dell'Assemblea

Nicola D'Auria

Firma

Il Segretario verbalizzante

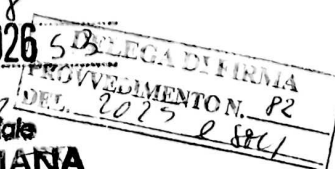
Gaetano D'Auria

Firma



02 LUG. 2026

848
€ 38,800
DIREZIONE TERRITORIALE
FURNO MIZIANA



ALLEGATO A - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PARALLAX VISION ETS"

Art. 1 - Denominazione e natura. È costituita l'associazione denominata "Parallax Vision ETS", ente associativo di natura privata, apartitico, aconfessionale, democratico e senza scopo di lucro, disciplinato dal Codice civile, dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito "CTS"), dalle norme attuative e dal presente statuto. L'associazione assume la qualifica di Ente del Terzo settore e utilizza l'acronimo "ETS" a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); fino a tale iscrizione l'uso dell'acronimo resta subordinato e funzionale alla procedura di iscrizione.

Art. 2 - Sede, durata e ambito operativo. L'associazione ha sede legale in Castellammare di Stabia (NA), Via Plinio il Vecchio n. 62/B, CAP 80053. Il trasferimento della sede nello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio direttivo, con le comunicazioni dovute agli uffici competenti e al RUNTS. L'associazione ha durata illimitata e opera in Italia e all'estero, anche tramite reti, partenariati, progetti europei e internazionali, collaborazioni con enti pubblici e privati, scuole, università, fondazioni, istituzioni culturali, organismi internazionali, operatori audiovisivi e soggetti del Terzo settore.

Art. 3 - Finalità e attività di interesse generale. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la cultura cinematografica, audiovisiva, fotografica, digitale, multimediale e dei nuovi linguaggi come strumenti di



partecipazione, educazione, inclusione, innovazione culturale, dialogo tra territori, formazione delle competenze, cittadinanza attiva e relazioni culturali internazionali. Ai sensi dell'art. 5 CTS svolge, in via esclusiva o principale, attività culturali, artistiche, educative, formative, editoriali, ricreative di interesse sociale, di valorizzazione culturale e territoriale, di promozione della legalità, dei diritti, dell'inclusione e della cittadinanza attiva. In particolare può ideare, organizzare e gestire festival cinematografici e audiovisivi, rassegne, premi, concorsi, retrospettive, screening, proiezioni, incontri, conferenze, forum, convegni, eventi culturali, residenze, laboratori, programmi pubblici, workshop, masterclass, corsi, attività formative per studenti, giovani professionisti, scuole, università, operatori culturali e comunità territoriali; può promuovere networking nazionale, europeo e internazionale, pitching, industry meeting, tavoli di lavoro, scambi e programmi di cooperazione; può realizzare iniziative editoriali e divulgative, anche digitali, pubblicazioni, cataloghi, dossier, podcast, newsletter, piattaforme online, archivi, banche dati, contenuti multimediali e strumenti di documentazione; può sviluppare progetti connessi a sport, inclusione sociale, parità di genere, sostenibilità, innovazione culturale, diritti umani e civili, dialogo interculturale, valorizzazione dei territori, tutela e diffusione del patrimonio culturale materiale e immateriale, prevenzione della povertà educativa e alfabetizzazione ai media.



Art. 4 - Attività diverse e raccolta fondi. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 CTS, purché secondarie e strumentali e nei limiti di legge; il Consiglio direttivo ne documenta il carattere secondario e strumentale nel bilancio, nel rendiconto o nella relazione di missione ove prevista. Rientrano tra esse, se coerenti con le finalità dell'ente, servizi culturali, consulenze progettuali, formazione a pagamento, merchandising culturale, concessione di spazi o servizi, attività editoriali, audiovisive o digitali accessorie, sponsorizzazioni, partnership e servizi organizzativi. L'associazione può svolgere raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, anche occasionali o continuative, tramite donazioni, campagne, eventi, strumenti digitali, crowdfunding, erogazioni liberali, sponsorizzazioni compatibili e altre modalità consentite, nel rispetto di verità, trasparenza, correttezza, rendicontazione, tutela dei donatori e linee guida ministeriali; per le raccolte occasionali redige, quando richiesto, rendiconto dedicato.

Art. 5 - Patrimonio, risorse e divieto di distribuzione. Il patrimonio è costituito dal fondo iniziale, dai beni mobili e immobili dell'ente, da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni, lasciti, raccolte fondi, proventi da attività di interesse generale, proventi da attività diverse consentite, rendite e ogni altra entrata ammessa. Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria e al



perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 - Associati, ammissione e quote. Possono essere associati persone fisiche, enti del Terzo settore, enti pubblici e privati, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni e altri soggetti collettivi che condividano le finalità statutarie. Chi intende aderire presenta domanda al Consiglio direttivo, dichiarando di accettare statuto, regolamenti e deliberazioni sociali; il Consiglio delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e l'attività dell'ente, comunica l'esito e annota l'ammissione nel libro associati. Ai fini dell'ammissione il Consiglio può valutare la partecipazione attiva e documentabile del richiedente ad attività, progetti, comitati o gruppi di lavoro dell'associazione, secondo criteri fissati da regolamento; tale fase non costituisce rapporto associativo né obbligo di volontariato. In caso di rigetto motivato, l'aspirante associato può chiedere pronuncia dell'Assemblea ai sensi dell'art. 23 CTS. L'ammissione può essere subordinata al versamento di una quota di ammissione una tantum e della quota annuale, deliberate dall'organo competente in misura proporzionata e non discriminatoria; le quote sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. Il



rapporto associativo è stabile, salvo recesso, esclusione o perdita dei requisiti.

Art. 7 - Diritti, doveri, recesso ed esclusione. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri secondo statuto: partecipano alla vita associativa, consultano i libri sociali, propongono iniziative e ricevono informazioni sull'attività dell'ente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017, purché in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati maggiorenni, in regola con le disposizioni statutarie e con il pagamento della quota associativa, ove prevista, senza ulteriori requisiti di anzianità associativa, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità tra gli associati.

Gli associati devono rispettare statuto, regolamenti e deliberazioni, concorrere alle finalità dell'associazione, mantenere comportamenti coerenti con la natura dell'ente e versare le quote dovute. La qualità di associato si perde per recesso, morte, estinzione dell'ente associato, morosità, perdita dei requisiti o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi, tra cui violazione dello statuto, inadempimento degli obblighi, comportamenti lesivi, danni all'ente, incompatibilità manifesta o morosità protratta



dopo sollecito; la decisione motivata è comunicata all'interessato, che può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni.

Art. 8 - Volontari, lavoratori e collaboratori. L'associazione può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 CTS; l'attività volontaria è personale, spontanea e gratuita, con solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro limiti preventivamente stabiliti e nel rispetto della legge. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e assicurati contro infortuni, malattie connesse all'attività e responsabilità civile verso terzi. L'associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori, consulenti, professionisti, artisti, formatori, curatori, tecnici e operatori culturali quando necessario o utile alle attività statutarie, nel rispetto delle norme civilistiche, fiscali, previdenziali, assicurative e del divieto di distribuzione indiretta di utili.

Art. 9 - Organi sociali. Sono organi dell'associazione l'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo quando obbligatorio o deliberato e il Revisore legale dei conti quando obbligatorio o deliberato. Le cariche sono elettive, personali e svolte nel rispetto di democraticità, trasparenza, pari opportunità e prevenzione dei conflitti di interesse. Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso solo se deliberato dall'Assemblea e nei limiti di legge, ferma la possibilità di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



Art. 10 - Assemblea. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti nel libro associati e in regola con gli obblighi statutari. È convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto e ogniqualevolta il Consiglio lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati o la diversa quota prevista dalla legge. La convocazione è inviata con almeno otto giorni di preavviso mediante mezzo idoneo, anche elettronico, e indica giorno, ora, luogo o collegamento, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può svolgersi in presenza, a distanza o in forma mista, purché siano garantiti identificazione, partecipazione, voto e verbalizzazione. Ogni associato avente diritto ha un voto e può farsi rappresentare da altro associato nei limiti dell'art. 24 CTS; ciascun associato non può ricevere più di una delega.

Art. 11 - Competenze e quorum dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria approva bilancio o rendiconto, nomina e revoca il Consiglio direttivo, nomina ove necessario Organo di controllo e Revisore, delibera sulla responsabilità degli organi sociali, approva regolamenti, indirizzi generali e ricorsi contro rigetto di ammissione o esclusione. L'Assemblea straordinaria delibera modifiche statutarie, scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, devoluzione del patrimonio e altri atti riservati. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; delibera



con la maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione. Per le modifiche statutarie occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa norma; per scioglimento e devoluzione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni sono verbalizzate nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

Art. 12 - Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo amministra l'associazione ed è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea, non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti tra gli associati o tra persone indicate dagli enti associati, salvo diversa previsione di legge. Dura in carica cinque esercizi, è rieleggibile e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati ad altri organi: predispone bilanci e rendiconti, attua le deliberazioni assembleari, cura RUNTS e adempimenti, delibera su ammissioni ed esclusioni, approva programmi, progetti, partnership, accordi, contratti, incarichi, budget, raccolte fondi, attività diverse e regolamenti operativi. È convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche con mezzi elettronici; è valido con la maggioranza dei componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza o in forma mista. In caso di cessazione di consiglieri, il Consiglio può cooptare sostituti da sottoporre a ratifica della prima Assemblea utile.

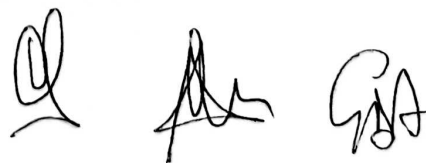
Three handwritten signatures in black ink, positioned horizontally at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized 'A' or 'L'. The middle signature is more complex, with multiple loops. The signature on the right is a cursive 'G' or 'C'.

Art. 13 - Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, salvo nomina diretta dell'Assemblea, e ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, coordina l'attività, sottoscrive atti, contratti, convenzioni, istanze, domande di contributo e documenti necessari allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti delle deliberazioni degli organi competenti. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età, salvo diversa deliberazione.

Art. 14 - Organo di controllo e revisione legale. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 CTS o quando ritenuto opportuno; vigila su legge e statuto, principi di corretta amministrazione, adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, suo concreto funzionamento e osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; quando previsto attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali. La revisione legale è affidata a un Revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro quando ricorrono i presupposti dell'art. 31 CTS o quando deliberato dall'Assemblea; può essere attribuita all'Organo di controllo nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 15 - Esercizio sociale, bilancio, libri sociali e consultazione.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa secondo



la forma consentita dalla normativa vigente e lo sottopone all'Assemblea entro i termini di legge; quando previsto redige, approva, deposita e pubblica il bilancio sociale. Bilanci, rendiconti e allegati sono depositati presso il RUNTS nei termini e con le modalità applicabili. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 CTS, tra cui libro associati, libro adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo e, ove istituiti, i libri degli altri organi. Gli associati possono consultarli su richiesta scritta, entro termine ragionevole, anche con modalità digitali, nel rispetto di riservatezza, protezione dei dati e esigenze organizzative; il Consiglio può disciplinare modalità e costi di copia con regolamento.

Art. 16 - Regolamenti, comitati, trasparenza e rapporti con terzi.

L'associazione può adottare regolamenti interni, codici etici, policy, linee guida operative, regolamenti di festival, premi, bandi, call, programmi formativi, residenze, archivi, piattaforme digitali e reti progettuali, purché non contrastino con legge e statuto. Può istituire comitati scientifici, artistici, curatoriali, tecnici, advisory board, gruppi di lavoro, delegazioni territoriali o progettuali privi di autonoma soggettività giuridica. Opera secondo trasparenza, correttezza, tracciabilità, imparzialità, responsabilità, pari opportunità e prevenzione dei conflitti di interesse; i componenti degli organi comunicano eventuali interessi personali, professionali o patrimoniali in operazioni dell'ente e si astengono ove necessario. L'associazione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli,

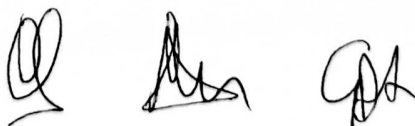


partnership, contratti, sponsorizzazioni, co-progettazioni e co-programmazioni con soggetti pubblici e privati se coerenti con finalità statutarie e normativa ETS.

Art. 17 - Modifiche statutarie. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con i quorum previsti e comunicate o depositate presso RUNTS e uffici competenti nei termini di legge. Le modifiche necessarie ad adeguare lo statuto a norme inderogabili, richieste degli uffici RUNTS o disposizioni amministrative vincolanti possono essere formulate tecnicamente in modo coerente con tali richieste, ferma la competenza assembleare salvo i meri adeguamenti formali consentiti nell'atto costitutivo o dalla legge.

Art. 18 - Scioglimento e devoluzione. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo diversa disposizione inderogabile. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente quando richiesto e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 CTS.

Art. 19 - Rinvio. Per quanto non previsto si applicano CTS, Codice civile, norme attuative e ogni altra disposizione vigente in materia di enti del Terzo settore, associazioni e attività esercitate dall'ente. Le clausole statutarie si interpretano in modo conforme



alla disciplina inderogabile vigente e alla normativa RUNTS
applicabile agli enti del Terzo settore.

Lino Fighi

Antonio De Luca

Antonio De Luca